



U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** il vigente Statuto di Ateneo;

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168: *“Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

**VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 - recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”* – e, in particolare, l'art. 11, co. 1;

**VISTO** il Decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270: *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;

**VISTI** i Decreti M.I.U.R. 25 novembre 2005, 16 marzo 2007, 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009 e ss.mm.ii., relativi alla determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie e delle Classi di Laurea Magistrale;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - recante *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* – e, in particolare, l'art. 5, comma 1;

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 relativo alla previsione di un sistema di accreditamento periodico dei corsi di studio e delle università;

**VISTO** il Decreto M.U.R. 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo a *“autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”*;

**VISTO** il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Generale*, emanato con D.R. 1845 del 18 maggio 2023;

**VISTO** il Decreto M.U.R. 6 giugno 2023, n. 96, recante il *“Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”* e, in particolare, l'art. 2, co. 1, ai sensi del quale: *“Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le università adeguano i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023”*;

**VISTA** la Nota M.U.R. prot. 17702 del 5 ottobre 2023 (P.G. di Ateneo n. 120978 del 06/10/2023), con la quale il predetto Ministero nel segnalare il necessario adempimento di cui al sopra citato art. 2, co. 1, del D.M. n. 96/2023 ha comunicato che - al fine di un'approvazione *“semplificata”* da parte dello stesso Ministero del Regolamento Didattico d'Ateneo (RAD) adeguato alle modifiche introdotte da detto D.M. – è possibile procedere all'integrazione dei suddetti Regolamenti, nelle parti/sezioni pertinenti, nel seguente modo:

- ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004 (*flessibilità dell'offerta formativa*), *“Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio”*;

- ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (*piani di studio individuali*), *“È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione”*;

- ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del DM 270/2004 (*mobilità nazionale*), *“È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente”*.

**VISTO** il D.R. d'urgenza n. 4372 del 06 novembre 2023 (ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 29 novembre 2023) con il quale sono state approvate - nel testo allegato quale parte integrante del predetto Decreto - le seguenti modifiche/integrazioni del vigente *Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Generale*, emanato con il sopra citato D.R. n. 1845/2023:



- integrazione della previsione relativa alla *flessibilità dell'offerta formativa*, di cui alla sopra citata Nota M.U.R. prot. 17702/2023, all'Art. 2 comma 6, lettera e);
- integrazione della previsione relativa ai *piani di studio individuali*, di cui alla sopra citata Nota M.U.R. prot. 17702/2023, all'Art. 23, comma 3, con conseguente modifica della numerazione dei successivi commi;
- integrazione della previsione relativa alla *mobilità nazionale*, di cui alla sopra citata Nota M.U.R. prot. 17702/2023, all'Art. 6 comma 9, con conseguente modifica della numerazione dei successivi commi.

**VISTO** il Parere favorevole, espresso dal *Consiglio Universitario Nazionale* nell'adunanza del 15 novembre 2023, in merito alla modifica della *Parte Generale* del *Regolamento Didattico* di questo Ateneo - nel testo approvato con il sopra citato D.R. d'urgenza n. 4372/2023 nonché il Decreto di approvazione della predetta modifica della *Parte Generale* del *Regolamento Didattico* di questo Ateneo, entrambi trasmessi con la Nota M.U.R. prot. n. 22634 del 17 novembre 2023 (P.G. di Ateneo n. 0146647 del 22.11.2023);

## DECRETA

**Art. 1** – È emanato il *Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Generale*, nel testo allegato quale parte integrante e del presente Decreto.

**Art. 2** – Il suddetto *Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Generale*, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con il D.R. n. 1845/2023, citato in premessa.

**IL RETTORE**  
**Matteo LORITO**

Area Affari Generali e Gestione Documentale  
Il Dirigente: Dott. *Francesco BELLO*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari*  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio: Dott. *Antonio NASTI*



## REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE

### Sommario

<b>Art. 1- Definizioni</b> .....	<b>1</b>
<b>TITOLO I - Corsi di Studio e Strutture didattiche</b> .....	<b>2</b>
Art. 2 - Titoli e Corsi di Studio .....	2
Art. 3 - Dipartimenti e Scuole.....	3
Art. 4 - Commissioni di Coordinamento Didattico .....	4
Art. 5 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale.....	4
Art. 6 - Attività formative e Crediti Formativi Universitari .....	5
Art. 7 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative.....	6
Art. 8 - Orientamento e tutorato.....	6
Art. 9 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti .....	6
Art. 10 - Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche .....	7
Art. 11 - Revisione offerta formativa e Innovazione della didattica .....	7
Art. 12 - Iniziative per favorire il reinserimento sociale .....	7
<b>TITOLO II - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche</b> .....	<b>8</b>
Art. 13 - Corsi di Laurea .....	8
Art. 14 - Corsi di Laurea magistrale .....	8
Art. 15 - Corsi di Specializzazione .....	9
Art. 16 - Corsi di Dottorato di Ricerca .....	9
Art. 17 - Master Universitari.....	10
Art. 18 - Ulteriori iniziative didattiche dell'Università.....	10
Art. 19 - Trasferimenti, passaggi di Corso di studio, iscrizione a corsi singoli .....	11
Art. 20 - Cooperazione interuniversitaria, internazionalizzazione, titoli congiunti .....	11
Art. 21 - Calendario accademico e calendario didattico .....	12
Art. 22 - Esami e verifiche di profitto .....	13
Art. 23 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio .....	14
Art. 24 - Studenti impegnati a tempo pieno, studenti con contratto, studenti fuori corso e interruzione degli studi .....	15
Art. 25 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica .....	15
<b>TITOLO III - Diritti e doveri dei docenti e degli studenti</b> .....	<b>16</b>
Art. 26 - Doveri didattici dei Professori di ruolo e dei Ricercatori .....	16
Art. 27 - Immatricolazioni e iscrizioni .....	16
Art. 28 - Diritti e doveri degli studenti .....	17
Art. 29 - Sanzioni disciplinari.....	17
Art. 30 - Tasse e contributi .....	17
Art. 31 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo.....	17



## Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per M.U.R., il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b) per Università o Ateneo, l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- c) per Statuto, il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- d) per Nucleo di Valutazione, l'organo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative i cui compiti e la cui composizione sono definiti dalla normativa nazionale e all'art. 22 e all'art. 23 dello Statuto;
- e) per Presidio della Qualità (PQA), l'organismo di Ateneo con il compito di monitorare, rafforzare e coordinare le politiche di Qualità con funzione di supporto e promozione del miglioramento continuo nei diversi processi di Assicurazione di Qualità (AQ) dell'Università;
- f) per Scuole, le strutture di coordinamento costituite da più Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di criteri di affinità culturale, didattica, scientifica di cui all'art. 30 dello Statuto;
- g) per Dipartimenti, le strutture i cui compiti e la cui articolazione sono definiti all'art. 29 dello Statuto;
- h) per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Specializzazione, come individuati ai sensi del D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
- i) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master, come definiti nello Statuto, rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi;
- j) per ulteriori iniziative didattiche, le attività indicate al successivo art. 18;
- k) per Decreti Ministeriali, di seguito denominati DD.MM., i Decreti del M.U.R. recanti la determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi delle lauree magistrali;
- l) per Classi di Corsi di Studio, l'insieme dei Corsi di Studio dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili come definite dai DD. MM.;
- m) per Commissione di Coordinamento Didattico (CCD), la Commissione istituita dal Dipartimento in cui il Corso di Studio è incardinato, di cui all'art. 46 dello Statuto;
- n) per Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), la Commissione costituita da un egual numero di docenti e studenti istituita in ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Scuola prevista dall'art. 32 dello Statuto;
- o) per Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, l'insieme delle norme che regolano il relativo percorso formativo e ne determinano il quadro generale delle attività formative coerenti al relativo decreto delle classi;
- p) per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i regolamenti di cui all'art. 12 del DM 270/2004;
- q) per Scheda Unica Annuale, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'istituzione e l'accREDITamento dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale nell'ambito del sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica e AccredITamento (AVA);
- r) per Gruppo del Riesame, l'Unità di Gestione della Qualità, istituita dalla Commissione di Coordinamento didattico del Corso di Studio, responsabile della redazione dei periodici rapporti di riesame;
- s) per Settori Scientifico-Disciplinari (SSD), i raggruppamenti di discipline di cui alla vigente normativa ministeriale;
- t) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, come definiti dai DD. MM. e dai Decreti istitutivi delle Classi;
- u) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
- v) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
- w) per curriculum, l'insieme delle attività formative, specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio, che configurano il percorso formativo finalizzato al conseguimento del titolo di studio;
- x) per carriera l'insieme delle attività formative svolte dallo studente al fine del conseguimento del titolo di studio e riconosciute in ambito universitario;
- y) per Crediti Formativi Universitari, (CFU), le unità di misura dell'impegno formativo complessivo dello studente come stabilito dal D.M. n. 270/2004;
- z) per Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), le attività individuate come necessarie in caso di mancanza delle conoscenze richieste per l'accesso ad un Corso di Studio;
- aa) per Corsi di Studio internazionali, i Corsi di Studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con Università estere e i Corsi di Studio in cui tutte le attività formative, gli esami o valutazione finali di profitto e la prova finale si svolgono in lingua straniera;
- bb) per Diploma Supplement, la relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio;
- cc) per learning agreement, l'accordo tra lo studente, l'Università di appartenenza e l'Università ospitante, contenente l'elenco delle attività accademiche da svolgere all'estero in sostituzione di attività formative previste nel piano di studio dello studente.



## TITOLO I - Corsi di Studio e Strutture didattiche

### Art. 2 - Titoli e Corsi di Studio

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 270/2004, l'Università rilascia, al termine dei corrispondenti Corsi, i seguenti titoli di studio: Laurea; Laurea Magistrale (biennale e a ciclo unico); Diploma di Specializzazione; Dottorato di Ricerca; Master universitario di I e di II livello.

2. Ai sensi dell'art. 3, c. 10 del D.M. 270/2004, l'Università può rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altre università italiane o straniere sulla base di apposite convenzioni.

3. L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato, denominato diploma supplement, che riporta, in edizione bilingue (italiano e inglese) e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. In questo certificato sono trascritti in forma sintetica i contenuti formativi di ciascuna attività didattica, prevista dal Regolamento didattico del Corso di Studi. Il diploma supplement può essere rilasciato anche in formato digitale.

4. L'Università può attivare, come specificato al successivo art. 18, servizi didattici propedeutici o integrativi nonché corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, corsi di aggiornamento professionale, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione e Corsi Lifelong Learning anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, con i quali sottoscrive convenzioni.

5. Gli obiettivi, le finalità e l'organizzazione dei Corsi di Studio istituiti e attivati presso l'Università, ivi compresi i requisiti di ammissione, sono disciplinati dai relativi Ordinamenti e Regolamenti didattici.

6. L' Ordinamento didattico è l'insieme delle norme che regolano ciascun curriculum del Corso di Studio. In particolare, ogni Ordinamento didattico determina:

- a) la denominazione del Corso di Studio, con l'indicazione della Classe di appartenenza nonché gli obiettivi formativi specifici del corso, e i risultati di apprendimento attesi;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito disciplinare;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- e) Ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis del DM 270/2004, gli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle Tabelle di definizione della Classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della Classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle Tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo, definito in conformità e secondo quanto ulteriormente previsto dalla normativa vigente e con il presente Regolamento, è proposto con Delibera del Dipartimento di riferimento, approvato dagli Organi di Governo dell'Ateneo - secondo quanto stabilito dallo Statuto - ed emanato, ad integrazione del presente Regolamento, con Decreto del Rettore che indica anche l'anno accademico da cui decorre la vigenza.

7. Il Regolamento didattico di un Corso di Studio specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio, determinando, in particolare:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Studio, definito utilizzando apposito Schema Tipo approvato dal Senato Accademico, predisposto in conformità con il relativo Ordinamento e con il presente Regolamento, è proposto con Delibera del Dipartimento di riferimento, approvato dagli Organi di Governo dell'Ateneo - secondo quanto stabilito dallo Statuto - ed emanato con Decreto del Rettore che indica anche l'anno accademico da cui decorre la vigenza.

8. Le modifiche degli Ordinamenti e dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio sono proposte, nel rispetto della normativa vigente, agli Organi di Governo dal Dipartimento di riferimento, di norma su iniziativa della Commissione di Coordinamento Didattico. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio sono pubblicati sui siti web dei rispettivi Dipartimenti e delle Scuole qualora previsto nonché in apposita sezione del sito web dell'Ateneo.



9. Le denominazioni dei Corsi di Studio, ai sensi del D.M. 270/2004, sono indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali congruenti con gli obiettivi formativi delle Classi cui appartengono i Corsi, come stabiliti ai sensi dei DD.MM. Salvo quanto previsto dai DD.MM., i titoli di studio rilasciati dall'Università a conclusione dei Corsi di Studio recano la denominazione del Corso e il riferimento alla Classe di appartenenza. Le denominazioni dei Corsi e i relativi titoli non possono fare riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei Corsi.

10. I titoli di studio rilasciati dall'Università al completamento dei Corsi di Studio appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale.

### Art. 3 - Dipartimenti e Scuole

1. Le Strutture che hanno competenze in ordine alla attività didattica dell'Ateneo sono i Dipartimenti e le Scuole.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti e delle Scuole sono disciplinati dal quadro normativo e regolamentare vigente, dallo Statuto e da appositi regolamenti di Ateneo.

3. Il Dipartimento, in materia di attività didattiche, esplica le seguenti funzioni:

a) propone l'istituzione e l'attivazione, nelle aree culturali di propria competenza, di Corsi di Studio, Corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione, Master universitari, Corsi di Perfezionamento post-lauream, Minor;

b) attiva ulteriori iniziative didattiche di cui all'articolo 18, comma 4, del presente regolamento;

c) garantisce lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti di aree scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione spazi, attrezzature;

d) istituisce una Commissione per il Coordinamento Didattico (CCD) per ciascuno dei Corsi di Studio in esso incardinati;

e) attribuisce, sulla base delle competenze richieste, i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente, sia sui Corsi di Studio incardinati sul Dipartimento stesso sia su quelli incardinati su altri Dipartimenti, nel rispetto della normativa vigente;

f) esprime parere su richieste di Nulla Osta per Anno Sabbatico;

g) formula al Consiglio di Amministrazione richieste di attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori;

h) formula richieste al Consiglio di Amministrazione di strutture, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione didattica;

i) approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del Dipartimento;

j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

4. La Scuola, d'intesa con i Dipartimenti che ne fanno parte, può istituire Aree Didattiche ai fini di un efficiente coordinamento e gestione delle attività didattiche condivise da Corsi di Studio dello stesso livello e/o di livelli successivi, appartenenti ad una comune area scientifico-culturale, incardinati in più Dipartimenti. Le funzioni specifiche svolte dalle Aree Didattiche sono definite all'interno dei regolamenti di funzionamento delle Scuole.

5. La Scuola, per ciò che concerne il coordinamento delle attività didattiche relative ai Dipartimenti che ne fanno parte, esplica le seguenti funzioni:

a) sovrintende alla razionale gestione dell'offerta formativa, anche a tutela della qualità della didattica, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e con il Presidio della Qualità di Ateneo;

b) coordina l'istituzione di Corsi di Studio, Corsi di Specializzazione, Corsi di Master universitario e Corsi di Dottorato e di Perfezionamento proposti da più Dipartimenti;

c) si pronuncia in merito alle proposte pervenute dai Dipartimenti per l'attivazione dei Master, ai soli fini della congruenza dell'intera offerta didattica e sulla base della disponibilità degli spazi e delle risorse necessarie al loro svolgimento;

d) verifica la distribuzione dei carichi didattici affidati dai Dipartimenti ai professori e ai ricercatori e il conferimento a docenti esterni di contratti per attività di insegnamento ed attività didattiche integrative, alla luce di criteri ispirati al soddisfacimento dei fabbisogni di docenza, al rispetto dei requisiti per l'accreditamento, alla gestione ottimale delle risorse;

e) esercita la gestione dei servizi comuni ad essa affidati dai Dipartimenti e/o dal Consiglio di Amministrazione e ne assicura la razionale gestione a tutela di una didattica di qualità;

f) in base alle risultanze di cui ai punti d) ed e), può evidenziare criticità e proporre ai Dipartimenti eventuali misure correttive;

g) esprime al Consiglio di Amministrazione, ai soli fini del complessivo equilibrio didattico, e limitatamente all'attività didattica, parere in ordine alle richieste di attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori avanzate dai Dipartimenti;

h) formula proposte organizzative ed esprime pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature didattiche e personale tecnico-amministrativo per il loro funzionamento avanzate dai Dipartimenti, al fine di realizzare economie di scala e di



scopo e migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse e delle strutture didattiche, tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata su tali grandi attrezzature e della loro possibile utilizzazione anche per i servizi di supporto alla didattica; i) sovrintende al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e gestisce i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra Scuole e fra Scuole e Dipartimenti non afferenti ad esse.

#### **Art. 4 - Commissioni di Coordinamento Didattico**

1. I Corsi di Laurea ed i Corsi di Laurea Magistrale sono coordinati dalle Commissioni di Coordinamento Didattico (CCD). Più corsi di Laurea e Laurea Magistrali culturalmente affini possono essere coordinati da una unica CCD. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, in assenza della CCD, le sue funzioni sono svolte dal Consiglio del Dipartimento presso cui è incardinato il Corso.

2. Secondo quanto previsto dallo Statuto, fanno parte della CCD dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale: tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un insegnamento o di un incarico didattico in un insegnamento nel Corso di Studio, anche se non afferenti al Dipartimento nel quale è incardinato il Corso stesso; i rappresentanti degli studenti iscritti al Corso stesso.

3. La CCD è presieduta dal Coordinatore che, secondo quanto previsto dallo Statuto, viene eletto dal Consiglio di Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Studio tra i professori di ruolo a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel relativo Corso di Studio. La funzione di Coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento.

Nel caso in cui un Corso di Studio risulti proposto da più Dipartimenti (Dipartimento di incardinamento e Dipartimenti associati) e il Dipartimento di incardinamento non assicuri la copertura di più del 50% dei CFU delle materie caratterizzanti, la CCD è istituita dal Dipartimento in cui il corso è incardinato, mentre l'elezione del Coordinatore compete congiuntamente a tutti i Dipartimenti proponenti.

4. La CCD ha le seguenti competenze:

- a) coordina l'attività didattica del Corso o dei Corsi di Studio di propria pertinenza;
- b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti;
- c) esamina ed approva le pratiche didattiche relative a riconoscimenti di CFU, anche in relazione a stage e/o tirocini curriculari e/o a periodi di mobilità di studenti all'estero, nell'ambito di programmi di cui all'articolo 20;
- d) valuta l'idoneità di titoli accademici stranieri ai fini dell'ammissione al Corso di Studio nonché la richiesta di riconoscimento di titoli stranieri ai fini dell'equipollenza al titolo rilasciato al termine del Corso di Studio di propria competenza. Il riconoscimento del titolo e quindi l'equipollenza, è sottoposto al parere del Senato Accademico ed è disposto dal Rettore con apposito decreto;
- e) istituisce al proprio interno un Gruppo del Riesame o Unità di Gestione della Qualità, composto da docenti, rappresentanti degli studenti e personale tecnico-amministrativo, avente il compito di elaborare i documenti per procedure di monitoraggio e autovalutazione annuale e periodica. Tale documentazione è approvata dalla CCD, dal Consiglio di Dipartimento e poi trasmessa alla CPDS e al PQA che ne tiene conto ai fini del monitoraggio dell'offerta formativa;
- f) propone al Dipartimento l'adozione di nuove metodologie didattiche;
- g) formula al Dipartimento proposte e pareri in merito all'Ordinamento didattico e al Regolamento didattico del competente Corso di Studio;
- h) tiene i rapporti con la Segreteria Studenti in ordine alle carriere degli studenti;
- i) delibera sulle proposte di nomina dei cultori della materia nel rispetto di specifici regolamenti di Ateneo;
- j) propone la composizione delle commissioni di esami di profitto e degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio;
- k) svolge tutte le altre funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento;
- l) può istituire una o più sottocommissioni con specifici compiti istruttori.

#### **Art. 5 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale**

1. L'Università istituisce, attiva e disattiva i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale nel rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto, dei regolamenti, e delle disposizioni ministeriali in materia.

2. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di cui al presente articolo rispetta le procedure di Assicurazione della Qualità previste dalla normativa vigente, in ottemperanza, altresì, della presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi.

3. Il Corso è istituito, nel rispetto della normativa sui requisiti per l'accreditamento, su proposta di uno o più Dipartimenti; la proposta individua il Dipartimento in cui il Corso è incardinato, i componenti del Comitato ordinatore del Corso di Studi e il relativo Coordinatore pro-tempore.



4. Il Comitato ordinatore ha il compito di istruire la proposta di istituzione del Corso di Studio.
5. Il PQA coadiuva il Comitato ordinatore durante la fase di istituzione e attivazione del Corso di Studio verificando, sulla base delle indicazioni degli Organi di Governo, gli aspetti relativi all'Assicurazione di Qualità della proposta di istituzione, prima che questa venga sottoposta agli Organi stessi.
6. La proposta di istituzione del Corso, corredata del parere della CPDS e della Scuola competente, se previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento di quest'ultima, è sottoposta al parere vincolante del Nucleo di Valutazione sulla sostenibilità del corso e del Senato Accademico.
7. Il Consiglio di Amministrazione avendo acquisito, per le rispettive competenze, i pareri del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico, delibera l'istituzione e l'attivazione del Corso, anche in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria e alle risorse strutturali disponibili.
8. I Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono essere istituiti con integrale erogazione in lingua straniera; in tal caso, le attività didattiche sono svolte nella medesima lingua straniera, come le verifiche del profitto.
9. Il Dipartimento in cui è incardinato un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, tenuto anche conto del parere espresso dalla CPDS, può proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la disattivazione del Corso.
10. Nel caso di disattivazione di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.

## **Art. 6 - Attività formative e Crediti Formativi Universitari**

1. Le attività formative comprendono lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio, seminari, tirocini o stage, attività di biblioteca, attività di campo e altre tipologie di attività ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
2. Le attività formative che fanno capo ai Corsi di Studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti di Crediti Formativi Universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
3. Nel Regolamento didattico di ciascun Corso di Studio, per ciascun insegnamento o modulo dovranno essere indicati il settore scientifico-disciplinare, l'ambito di afferenza, il numero di CFU corrispondenti ed il tipo di verifica del profitto previsto.
4. Il CFU è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa (lezioni, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, attività di biblioteca, attività di campo e altro) prescritta dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario.
5. Al CFU corrispondono, ai sensi della normativa vigente, 25 ore di impegno formativo complessivo da parte dello studente. Il Regolamento didattico del Corso di Studio stabilisce per ciascuna tipologia di attività formativa la quota, non inferiore al 50 % del totale, che deve rimanere riservata allo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Per ogni CFU, delle 25 ore complessive, la quota da riservare alle attività per lo svolgimento dell'insegnamento deve essere:
  - a) compresa tra le 5 e le 10 ore per le lezioni e le esercitazioni;
  - b) compresa tra le 5 e le 10 ore per le attività seminariali;
  - c) compresa tra le 8 e le 12 ore per le attività di laboratorio o attività di campo.Sono, in ogni caso, fatti salvi casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, diverse disposizioni di Legge o diverse determinazioni previste dai DD.MM.
6. Un insegnamento può anche essere articolato in moduli coordinati di diversa durata. In questo caso l'insegnamento si qualifica come integrato e l'accertamento del profitto si effettua mediante un unico esame finale alla cui valutazione partecipano i docenti titolari dei moduli, con le procedure di cui al successivo articolo 22.
7. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. n. 270/2004, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU. Il numero dei CFU da attribuire complessivamente ad ogni tipologia di attività formativa prevista dalla Classe di appartenenza è stabilito dal Regolamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei minimi fissati dai DD.MM. La distribuzione sulle singole attività formative del totale dei CFU necessari per il conseguimento del titolo di studio è stabilita dal Regolamento didattico del Corso di Studio, con l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di CFU, evitando la parcellizzazione delle attività formative nel rispetto della normativa vigente.
8. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, secondo le modalità definite nel regolamento didattico del Corso di Studio. La valutazione dell'apprendimento, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite agli articoli 22 e 23.





9. Ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del DM 270/2004, è possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

10. Le CCD possono riconoscere in termini di CFU conoscenze ed abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, nonché altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute. Tali riconoscimenti sono possibili esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, nel rispetto della normativa vigente.

11. Il riconoscimento di CFU nel caso di trasferimenti di studenti provenienti da altro Ateneo, di passaggi tra Corsi di Studio attivati nell'Università e di studi compiuti all'estero è disciplinato dai successivi art. 19 e 20.

12. Avvalendosi di adeguati supporti tecnici possono essere organizzate attività didattiche a distanza, che prevedano opportune modalità di verifica dell'apprendimento secondo i regolamenti vigenti di Ateneo.

## **Art. 7 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative**

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea o a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente. Costituisce altresì ulteriore requisito di ammissione il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Le CCD competenti possono prevedere forme di autovalutazione guidata della preparazione iniziale da rendere tempestivamente accessibili agli interessati.

2. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, l'Ordinamento ed il Regolamento didattico del Corso di Studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche e/o integrative, svolte eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, sono assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

3. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, l'Ordinamento ed il Regolamento didattico del Corso di Studio stabiliscono gli specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.

4. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea Magistrale è deliberato dalla CCD del Corso di Studio.

5. Costituiscono requisiti di ammissione ad un Corso di specializzazione - insieme al titolo di studio prescritto dalla normativa vigente - gli specifici requisiti stabiliti dai Decreti Ministeriali.

6. L'Università adotta la programmazione degli accessi ai Corsi di Studio nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali in materia, consentendo, laddove possibile, l'accesso libero alle immatricolazioni, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti in ordine ai requisiti di ammissione.

## **Art. 8 - Orientamento e tutorato**

1. Al fine di rendere consapevole la scelta degli studi universitari, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione alla vita universitaria in tutte le sue forme e di favorire un efficace inserimento nel mondo del lavoro, l'Università assicura servizi ed attività di orientamento in ingresso, di tutorato, di assistenza per l'accoglienza in entrata, di sostegno e orientamento per tutte le tipologie di studenti e in tutte le fasi del processo di formazione, nonché di orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di tutorato sono volte a supportare gli studenti nel proprio percorso formativo. Le attività di orientamento possono avere carattere sia informativo che formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere scelte responsabili.

2. I servizi e le attività di cui al comma 1 sono organizzati dalle Scuole e/o dai Dipartimenti con il coordinamento dell'Ateneo.

3. Le attività di orientamento possono svolgersi, anche sulla base di specifici accordi, in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore, con organizzazioni studentesche, con altri Enti pubblici o privati e con rappresentanze del mondo del lavoro.

4. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.

## **Art. 9 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti**

1. Presso ogni Dipartimento ovvero presso le Scuole, in base a quanto previsto dalla Statuto, è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS). La CPDS è composta in egual numero tra professori e ricercatori (di cui almeno un professore e almeno un ricercatore) e studenti. I componenti della CPDS sono eletti nell'ambito delle categorie di



appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento ovvero del Consiglio di Scuola. Le modalità di istituzione della CPDS sono disciplinate dai regolamenti di Ateneo.

2. La CPDS svolge i seguenti compiti:

- a) monitora l'offerta formativa, la qualità della didattica e quella dei servizi erogati agli studenti nell'ambito del Dipartimento o della Scuola;
- b) individua indicatori per la valutazione della qualità e dell'efficacia dell'attività didattica e di servizio agli studenti, proponendoli al Nucleo di Valutazione;
- c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di Studio;
- d) suggerisce alle CCD dei Corsi di Studio di propria competenza obiettivi di miglioramento della didattica e dei servizi agli studenti nonché possibili azioni da intraprendere per conseguirli, elementi di cui le CCD tengono conto anche in relazione al riesame dei Corsi di Studio;
- e) predispone annualmente una relazione articolata per ciascun Corso di Studio di propria competenza che viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, al PQA e al Senato Accademico, oltre che al Direttore di Dipartimento o al Presidente della Scuola e ai Coordinatori dei Corsi di Studio interessati. Detta relazione viene discussa in seno al Consiglio di Dipartimento o di Scuola;
- f) svolge funzioni di osservatorio permanente sulle attività di orientamento, di tutorato e di mobilità studentesca.

## **Art. 10 - Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche**

1. L'Università promuove e sostiene la qualità della didattica e i processi di monitoraggio e valutazione della didattica anche sulla base della normativa vigente.
2. Il sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) è retto, in base alle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, dal Nucleo di Valutazione, dalle CPDS e dalle CCD.
3. Al fine di coadiuvare, monitorare e controllare il processo di AQ in linea con le indicazioni degli Organi di Governo e di concerto con le Scuole, i Dipartimenti, le CPDS e le CCD, l'Università ha attivato un Presidio della Qualità (PQA) che svolge i compiti ad esso attribuiti dalle vigenti norme in materia di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accredimento del sistema universitario così come esplicitate nei regolamenti di Ateneo.
4. Le procedure di valutazione, autovalutazione e monitoraggio si ispirano a principi di trasparenza e responsabilità. L'Ateneo opera in modo da assicurare la correttezza metodologica delle procedure di raccolta e trattamento dei dati.
5. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, le procedure di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo tengono conto, in base alle peculiari caratteristiche di ciascun Corso di Studio e alle specificità delle diverse aree culturali dell'Ateneo, dell'adeguatezza delle dotazioni strutturali, dell'andamento degli indicatori di regolare svolgimento delle carriere degli studenti, dell'efficacia del processo formativo anche in base alle opinioni dei laureati nonché delle opinioni degli studenti sulle attività formative e sui servizi di supporto alla didattica.

## **Art. 11 - Revisione offerta formativa e Innovazione della didattica**

1. L'Università, attraverso gli Organi di Governo, i Dipartimenti e le CCD:
  - a) opera una periodica revisione dell'offerta formativa con interventi tesi alla sua qualificazione e razionalizzazione, sulla base della programmazione e degli esiti della valutazione interna e in accordo con i propri obiettivi strategici;
  - b) promuove l'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento anche realizzando in maniera autonoma, ovvero in convenzione con Enti e soggetti pubblici e privati, progetti specifici e partecipando a iniziative in materia nazionali o internazionali;
  - c) promuove, in relazione alle esigenze dei propri Corsi di Studio, la realizzazione di spazi di apprendimento – aule e laboratori – innovativi dotati di tecnologie didattiche all'avanguardia che favoriscano forme di insegnamento e apprendimento partecipato e interattivo.
2. Per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione di metodologie didattiche innovative, ivi compreso il ricorso ad approcci multimediali, l'Università può avvalersi di Centri di Servizio di Ateneo, che operano secondo le linee guida formulate dagli Organi di Governo, d'intesa con le Scuole, i Dipartimenti e i Corsi di Studio.

## **Art. 12 - Iniziative per favorire il reinserimento sociale**

1. Con l'obiettivo di consentire il conseguimento del titolo di studio a studenti in regime di detenzione, l'Università, in accordo con l'Amministrazione Penitenziaria, può prevedere specifiche modalità di erogazione delle attività formative dei Corsi di Studio dell'Ateneo.



## TITOLO II - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche

### Art. 13 - Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle CCD. Occorre inoltre essere in possesso degli altri requisiti formativi e culturali di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
3. I percorsi formativi previsti nei regolamenti didattici di Corsi di Laurea appartenenti alla medesima classe si devono differenziare per il numero minimo di CFU previsto dalla normativa vigente e devono assicurare che gli studenti iscritti abbiano in comune le stesse attività di base e caratterizzanti per un minimo di 60 CFU prima della differenziazione dei percorsi formativi.
4. La Laurea si consegue dopo avere acquisito 180 CFU con il superamento degli esami, in numero non superiore a 20, e lo svolgimento delle altre attività formative, secondo quanto disposto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni. Fatta salva diversa disposizione dell'ordinamento giuridico degli studi universitari, ai fini del conteggio degli esami vanno considerate le attività di base, le caratterizzanti, le affini o integrative nonché le attività autonomamente scelte dallo studente. Per queste ultime lo studente ha libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Università, o tra gli insegnamenti disciplinati nel quadro di accordi nazionali o internazionali, purché coerenti con il progetto formativo; gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste attività possono essere considerate nel computo complessivo corrispondenti ad una unità secondo le modalità previste dai singoli Corsi di Studio. Restano escluse dal conteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle attività di cui all'art. 10 comma 5 lettere c), d) ed e) del D.M. n. 270/2004 ivi compresa la prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
5. Nel caso di Corsi di Laurea interclasse, istituiti ai sensi dei DD.MM. come appartenenti a due classi differenti, lo studente consegue il titolo di studio nella classe da lui prescelta.
6. I Corsi di Laurea appartenenti alle classi delle professioni sanitarie si conformano alle specifiche normative vigenti e ai regolamenti in materia che disciplinano questa tipologia di formazione, anche in deroga alle norme del presente Regolamento.
7. A coloro che hanno conseguito la Laurea compete la qualifica di dottore.

### Art. 14 - Corsi di Laurea magistrale

1. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso di Laurea o di Diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle CCD. Occorre inoltre essere in possesso dei requisiti curriculari e di una adeguata preparazione personale come previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
3. In deroga al comma 2, di norma per i Corsi di Laurea Magistrale regolati da normative dell'Unione Europea e/o da specifiche disposizioni legislative e/o regolamentari, che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello (Lauree Magistrali a ciclo unico), l'ammissione è consentita con il possesso di Diploma di Scuola secondaria superiore ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle CCD, fatti salvi gli altri requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
4. I percorsi curriculari dei corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima classe si devono differenziare per il numero minimo di CFU previsto dalla normativa vigente.
5. Fatta salva la diversa disciplina dei corsi di Laurea Magistrale regolati da normative dell'Unione Europea e/o da specifiche disposizioni legislative e/o regolamentari, che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, la Laurea Magistrale si consegue dopo avere acquisito 120 CFU con il superamento degli esami, inclusa la prova finale, in numero non superiore a 12, e lo svolgimento delle altre attività formative previste dal Regolamento didattico. La durata del Corso di Laurea Magistrale è di norma di due anni.
6. La Laurea Magistrale a ciclo unico di durata di 5 anni si consegue dopo aver acquisito 300 CFU con il superamento degli esami, inclusa la prova finale, in numero non superiore a 30, e lo svolgimento delle altre attività formative previste dal Regolamento didattico. La Laurea Magistrale a ciclo unico di durata di 6 anni si consegue dopo aver acquisito 360 CFU con il superamento degli esami, inclusa la prova finale, in numero non superiore a 36, e lo svolgimento delle altre attività formative previste dal Regolamento didattico.
7. Fatte salve diverse disposizioni dell'ordinamento giuridico degli studi universitari, ai fini del conteggio degli esami vanno considerate le attività di base, caratterizzanti, affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente; per l'attribuzione dei CFU previsti per queste ultime (attività di cui all'art. 10 comma 5 lettera a) del D.M. n. 270/2004), lo studente ha libertà di



scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Università, o tra gli insegnamenti disciplinati nel quadro di accordi nazionali o internazionali, purché coerenti con il progetto formativo; gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste attività possono essere considerate nel computo complessivo corrispondenti a una unità secondo le modalità previste dai singoli Corsi di Studio. Restano escluse dal conteggio degli esami le prove che costituiscono un accertamento di profitto relativamente alle attività di cui all'art. 10 comma 5 lettere d) ed e) del D.M. n. 270/2004; l'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico rientra nel computo del numero massimo di esami.

8. Nel caso di corsi interclasse, istituiti ai sensi dei DD.MM. come appartenenti a due classi differenti, lo studente consegue il titolo di studio nella classe da lui prescelta.

9. I corsi di Laurea Magistrale appartenenti alle classi delle professioni sanitarie si conformano alle specifiche normative vigenti e ai regolamenti in materia che disciplinano questa tipologia di formazione, anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

10. A coloro che hanno conseguito la Laurea Magistrale compete la qualifica di dottore magistrale.

## Art. 15 - Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. n. 270/2004 può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

2. I titoli e gli specifici requisiti necessari all'ammissione ai Corsi di Specializzazione sono stabiliti dai Decreti Ministeriali di definizione delle classi di specializzazione.

Detti decreti determinano altresì il numero di CFU che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione e la durata in anni del corso, anche in attuazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

3. Alle norme dei Decreti Ministeriali in materia si conformano gli ordinamenti ed i regolamenti didattici dei Corsi di Specializzazione istituiti e attivati presso l'Università.

4. I corsi di specializzazione di area sanitaria si conformano alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano questa tipologia di formazione, anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

5. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei Decreti Ministeriali, nonché avere acquisito le abilità professionali per almeno il minimo qualitativo e quantitativo stabilito dagli ordinamenti nazionali e aver adempiuto alle disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

## Art. 16 - Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione e sono disciplinati dalla normativa vigente.

2. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studio, la durata, il conferimento e l'importo delle borse di studio, l'eventuale affidamento di attività didattica sussidiaria o integrativa e attività assistenziale sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca conformemente alla normativa vigente.

3. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale o titolo equiparato o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi della normativa vigente. L'idoneità del titolo conseguito presso Università straniera viene accertata, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato, dalla commissione giudicatrice del concorso di dottorato stesso, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'Università può istituire, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, Corsi di Dottorato anche in forma associata, con altre Università italiane o Università estere, con Enti di Ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, Imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

5. L'Università può attivare Corsi di Dottorato di interesse nazionale, partecipare a un Corso di Dottorato istituito da altre Università mediante stipula di convenzione e autorizzare percorsi in co-tutela, nel rispetto della normativa vigente.

6. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del Corso di Dottorato. L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato.



## Art. 17 - Master Universitari

1. L'Università può organizzare Corsi di Master Universitari di I e di II livello. L'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Master sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo dei Master Universitari.
2. Per essere ammessi a un Corso di Master Universitario di I livello occorre essere in possesso almeno della Laurea o titolo equiparato o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi della normativa vigente. Per essere ammessi a un Corso di Master Universitario di II livello occorre essere in possesso della Laurea Magistrale o titolo equiparato o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi della normativa vigente.  
L'idoneità del titolo conseguito presso Università straniera viene accertata, unicamente ai fini dell'ammissione al Master, dalla commissione istituita per la selezione dei partecipanti al Master.
3. Per conseguire il Master lo studente dovrà aver acquisito i CFU previsti dal Regolamento del Corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.

## Art. 18 - Ulteriori iniziative didattiche dell'Università

1. L'Università può attivare percorsi tematici brevi detti Minor, prevedendo il rilascio di specifiche certificazioni. Tali percorsi associati a Corsi di Laurea, tipicamente Magistrali, sono finalizzati allo sviluppo di competenze interdisciplinari e di attitudini a operare con visione sistemica in contesti multisettoriali. Il Minor conferisce competenze spendibili nel proseguimento degli studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro o nell'ambito di un processo di formazione/aggiornamento professionale permanente. Le attività formative previste dal Minor corrispondono, di norma, ad un numero di CFU compreso fra 24 e 32. Tali attività possono essere riconosciute all'interno della carriera di studenti iscritti ad un Corso di Studio dell'Ateneo, ma almeno 6 CFU devono essere riservati ad attività extracurricolari aggiuntive rispetto ai CFU del piano statutario per il conseguimento del titolo di studio.
2. Un Minor può essere proposto da uno o più Dipartimenti, nell'ambito di uno o più Corsi di Studio. L'istituzione e l'attivazione del Minor, nel rispetto della normativa vigente, è soggetta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento didattico del Minor disciplina, tra l'altro, le finalità, i contenuti, le aree tematiche, le modalità di erogazione, i criteri, le modalità di ammissione ed i requisiti di accesso.  
Per gli studenti iscritti ad un Corso di Studio dell'Ateneo, i criteri di ammissione sono concordati tra le competenti CCD.  
Gli Studenti iscritti ad un Corso di Studio dell'Ateneo ammessi al Minor accedono al percorso gratuitamente, ovvero, se previsto dal Consiglio di Amministrazione, versando un contributo fissato annualmente dallo stesso Consiglio di Amministrazione, dando origine a una carriera distinta da quella del Corso di Studio cui sono immatricolati. Per gli studenti suddetti, il Minor può concludersi all'atto del conseguimento del titolo di studio, o, successivamente, entro un intervallo temporale definito dal Regolamento del Minor.
3. L'Università può organizzare Corsi di Perfezionamento post-lauream, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, sulla base di idonei accordi o convenzioni. L'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo dei Corsi di Perfezionamento.
4. In materia di accesso al mondo del lavoro e di formazione nel mondo del lavoro, i Dipartimenti, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, sulla base di idonei accordi o convenzioni, possono attivare:
  - a) Corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
  - b) Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
  - c) Corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
  - d) Corsi "Lifelong Learning".
5. I Corsi Lifelong Learning si configurano come corsi per lo sviluppo di specifiche competenze e capacità, e per la formazione permanente e ricorrente per l'aggiornamento professionale di persone occupate.
6. I Corsi di cui al comma 4 del presente articolo non rilasciano CFU, salvo che non sia previsto espressamente da disposizioni normative; in tal caso l'istituzione e attivazione del Corso è soggetta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Gli obiettivi formativi, le modalità didattiche e organizzative, le caratteristiche e la durata dei Corsi nonché le modalità di ammissione sono adeguatamente esplicitate in sede di progettazione e rese conoscibili nella fase di pubblicizzazione dell'iniziativa e di apertura delle iscrizioni.
7. La gestione dei Corsi di cui al comma 4 è curata dal Dipartimento che ne ha la responsabilità didattica-amministrativo-contabile ivi compreso il rilascio delle certificazioni.



## **Art. 19 - Trasferimenti, passaggi di Corso di studio, iscrizione a corsi singoli**

1. Le domande di trasferimento presso l'Università di studenti provenienti da altro Ateneo e le domande di passaggio di Corso di Studio nell'ambito dell'Università sono sottoposte alla valutazione delle competenti CCD che deliberano anche in merito al riconoscimento di CFU ed all'anno di corso cui lo studente deve essere iscritto.
2. Le CCD competenti assicurano il riconoscimento dei CFU, ove associati ad attività culturalmente compatibili con il percorso formativo, acquisiti dallo studente presso il Corso di Studio di provenienza con le modalità e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento didattico e dalle norme vigenti. Il mancato riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già conseguiti, salvo i casi in cui il vincolo non si applica in base ai DD.MM.
3. La CCD competente può consentire, sulla base dei CFU riconosciuti, l'iscrizione dello studente proveniente da altro Corso di Studio o da altro Ateneo ad un anno di corso successivo al primo, tenendo conto anche di quanto eventualmente previsto dal Regolamento didattico del Corso di Studio o da specifici accordi e convenzioni.
4. L'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio dell'Università è disciplinata dal vigente Regolamento di Ateneo in materia. In caso di successiva immatricolazione a un Corso di Studio dell'Ateneo, lo studente potrà chiedere il riconoscimento dei corsi singoli superati i quali, in caso di approvazione da parte delle CCD, entreranno in carriera con la votazione conseguita. Il riconoscimento non potrà concorrere alla riduzione della durata legale del Corso di studio, fatta eccezione per gli studenti che si iscrivono essendo già in possesso di un titolo di studio di pari livello.

## **Art. 20 - Cooperazione interuniversitaria, internazionalizzazione, titoli congiunti**

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei Corsi di Studio, di periodi di studio all'estero, sulla base di apposite convenzioni di collaborazione con Università, Aziende, Enti e Istituzioni internazionali.
2. Nel rispetto del principio di reciprocità, l'Università aderisce ai programmi di internazionalizzazione e ad altri programmi di cooperazione interuniversitaria previsti da convenzioni; queste ultime, ai sensi dell'art. 2, c. 2 del D.M. n. 270/2004, sono di norma finalizzate al rilascio di titoli di studio congiunti, titoli doppi o multipli.
3. Le convenzioni di cui al comma 1, sono approvate dagli Organi di Governo o dai Dipartimenti dell'Ateneo, per quanto di rispettiva competenza. I programmi e le convenzioni di cui al comma 2, sono approvati dagli Organi di Governo, su proposta dei Dipartimenti.
4. In coerenza con le disposizioni vigenti, le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'attivazione di:
  - a) Corsi di Studio interateneo, che possono prevedere il rilascio di un titolo congiunto;
  - b) percorsi di studio internazionali all'interno di Corsi di Studio di Ateneo, che possono prevedere il rilascio di un titolo doppio o di un titolo multiplo.
5. Le convenzioni di cui al comma 2 disciplinano l'utilizzazione in termini di docenza, strutture didattiche e scientifiche degli Atenei, italiani e/o stranieri, interessati alla cooperazione. In particolare, regolano: le forme della cooperazione interuniversitaria; l'organizzazione degli studi, ivi compresa la distribuzione delle attività didattiche e dei relativi CFU tra le sedi universitarie convenzionate; gli oneri di contribuzione e le modalità di iscrizione e di frequenza a carico degli studenti; gli oneri finanziari, organizzativi e assicurativi a carico di ciascun Ateneo.
6. Le convenzioni di cui al comma 2 devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali.
7. I Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale interateneo hanno un unico Ordinamento ed un unico Regolamento didattico, approvato da tutte le Università partner e presentano le seguenti caratteristiche:
  - a) la gestione amministrativa e finanziaria è di competenza di una sola Università;
  - b) le immatricolazioni devono essere effettuate presso l'Università sede amministrativa.
8. I percorsi di studio internazionali all'interno di Corsi di Studio di Ateneo sono dei percorsi didattici integrati concordati con le Università partner, nel rispetto dell'Ordinamento del Corso di Studio che li prevede e del relativo Regolamento didattico. I Corsi di Studio che prevedono la possibilità per i propri studenti di aderire a un percorso di studio internazionale presentano le seguenti caratteristiche:
  - a) ogni sede ha la gestione amministrativa e finanziaria del proprio corso;
  - b) l'immatricolazione deve essere effettuata nell'istituzione di provenienza e nell'istituzione che li accoglie con esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione presso quest'ultima;



- c) il percorso formativo deve prevedere attività didattiche erogate presso ciascuna delle Università partner secondo il programma didattico concordato;
- d) lo studente che non aderisce al programma di studio internazionale, o che dovesse recedere dallo stesso, completa il proprio percorso formativo presso l'Università di provenienza.
9. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, delle attività formative e delle prove di verifica del profitto e dei CFU conseguiti da parte di studenti dell'Ateneo, è disciplinato dal Regolamento didattico del Corso di Studio e dalle convenzioni approvate con le procedure di cui ai commi precedenti.
10. Le convenzioni di cui al comma 2 devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Nel caso di Corsi di Studio interateneo, che prevedono il conseguimento di un titolo congiunto, può essere rilasciato un unico diploma con l'indicazione delle Università convenzionate o singoli diplomi da parte di ciascuno degli Atenei coinvolti. Nel caso di titoli doppi o multipli, è previsto il rilascio di due o più diplomi a seconda del numero delle Università partner.
11. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione ai Corsi di Studio attivati presso l'Università, nel quadro della cooperazione e della mobilità di cui al presente articolo, è nella competenza del Consiglio di Dipartimento o della competente CCD.
12. Nel rispetto della normativa vigente e secondo principi di reciprocità, l'Ateneo aderisce, a qualsiasi livello di Corsi di Studio, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea e ad altri programmi di scambi. Per il riconoscimento del programma di studi effettuato all'estero e dei relativi crediti formativi, è necessaria l'approvazione preventiva da parte del Consiglio di Dipartimento o della competente CCD.
13. Il sistema dei Crediti Formativi Universitari (CFU) adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) CFU equivale a un (1) credito ECTS. Nel caso di titoli doppi o multipli la convenzione con le Università estere, di cui al comma 2, dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del sistema ECTS.
14. Gli studenti che svolgono parte dei propri studi all'estero presso Università, Aziende o altri Enti e Istituzioni con i quali siano state stipulate apposite convenzioni, possono:
- svolgere periodi di mobilità breve finalizzati allo svolgimento di attività formative;
  - svolgere attività formative da remoto o ibride;
  - svolgere attività finalizzate alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - svolgere attività di tirocinio.
15. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti selezionati potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni, laddove previste dagli accordi di scambio.
16. Gli studenti ammessi a trascorrere un periodo di studio all'estero concordano, prima della partenza, il piano di studio (learning agreement) che riporta le attività formative da svolgere presso l'Università o l'Ente ospitante. La proposta è esaminata e approvata dal Consiglio di Dipartimento o dalla CCD competente. Eventuali modifiche in itinere del piano di studi devono essere approvate con le stesse modalità.
17. Al termine del periodo di permanenza all'estero, il Consiglio di Dipartimento o la competente CCD, sulla base della certificazione pervenuta dall'Università o dall'Ente di accoglienza dello studente, delibera in merito al riconoscimento delle attività ivi svolte positivamente e dei relativi CFU. Le attività possono essere riconosciute con la denominazione originale.
18. Qualora il periodo di studio all'estero si inserisca in un percorso di studio integrato con rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo, il riconoscimento delle attività formative all'estero avviene secondo le disposizioni stabilite dagli accordi tra le Università convenzionate, nel rispetto del Regolamento didattico del Corso di Studio.

## Art. 21 - Calendario accademico e calendario didattico

1. Il Senato Accademico approva annualmente il calendario accademico indicando le date di inizio e fine delle attività e i giorni di festività civili e religiose. Di norma il calendario accademico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.
2. I Dipartimenti, d'intesa con le Scuole, possono stabilire di articolare il calendario accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altro).
3. I Dipartimenti, d'intesa con le Scuole, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, e in coerenza con quanto previsto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, definiscono il calendario didattico, ovvero:
  - a) i periodi dedicati alla didattica frontale e quelli di norma dedicati agli esami ed alle altre verifiche del profitto;
  - b) il numero e l'articolazione delle sedute degli esami di profitto;
  - c) il numero, l'articolazione e i periodi relativi alle sessioni delle prove finali;



Le attività didattiche e il calendario didattico sono organizzati secondo modalità idonee a consentire il massimo accesso degli studenti.

4. Le Scuole sovrintendono affinché i calendari didattici siano compatibili con una razionale e integrata gestione degli spazi comuni da destinare alla didattica frontale, agli esami, alle prove finali e alle altre verifiche di profitto.

5. Per favorire una adeguata programmazione da parte degli studenti, il calendario didattico è pubblicato sul portale del Dipartimento e della Scuola, ove previsto dal regolamento della stessa, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività.

## Art. 22 - Esami e verifiche di profitto

1. Nel Regolamento didattico di ciascun Corso di Studio sono stabilite le modalità di verifica del profitto che determinano l'acquisizione dei CFU. Le verifiche del profitto possono consistere in prove scritte e/o orali e/o pratiche e/o grafiche, in tesine, in colloqui ed eventuali loro combinazioni secondo modalità definite dal Corso di Studio. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione.

2. Le prove orali sono pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Qualora siano previste prove scritte, i candidati hanno il diritto di prendere visione degli elaborati dopo la correzione.

3. La valutazione degli esami è espressa in trentesimi. Gli esami sono superati con la votazione minima di diciotto trentesimi; la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della Commissione. Per le altre verifiche del profitto, la valutazione è espressa con un giudizio di idoneità.

Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato. Una valutazione non sufficiente non influisce sulla media di profitto e non se ne tiene conto ai fini dei criteri di valutazione di cui all'art. 23 comma 4. Qualora lo studente si sia ritirato, la relativa annotazione sul verbale è utilizzabile ai soli fini statistici e non è riportata nella sua carriera.

4. Le Commissioni di esame e delle altre verifiche di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola quando previsto dal Regolamento della stessa. È possibile delegare tale funzione al Coordinatore della CCD.

Le Commissioni sono composte dal Presidente ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia.

Per gli insegnamenti attivi, il Presidente è il titolare dell'insegnamento ed in tal caso la Commissione delibera validamente anche in presenza del solo Presidente. Negli altri casi, il Presidente è un docente individuato all'atto della nomina della Commissione.

Alla valutazione collegiale complessiva del profitto a conclusione di un insegnamento integrato partecipano i docenti titolari dei moduli coordinati e il Presidente è individuato all'atto della nomina della Commissione.

5. Il verbale di esame viene redatto di norma in forma elettronica ed è firmato digitalmente solo dal Presidente della Commissione esaminatrice. Nel caso in cui il verbale di esame sia redatto in forma cartacea è firmato dai membri della Commissione che hanno effettuato la valutazione. Il Presidente ha l'obbligo di curare la trasmissione o consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alla rispettiva Segreteria studenti non oltre 3 giorni lavorativi dalla conclusione di ciascuna seduta di esame.

6. Gli appelli degli esami di profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi potranno essere autorizzate dal Direttore del Dipartimento o dal Coordinatore della CCD, se delegato, o dal Presidente della Scuola quando previsto dal Regolamento della stessa, qualora ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

7. Il Dipartimento o la Scuola, anche ai fini dell'approvazione del calendario didattico di cui al precedente articolo 21, prevede un numero di appelli tale da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami, tenendo anche conto delle peculiari caratteristiche dei Corsi di Studio, degli altri aspetti inerenti all'organizzazione didattica degli stessi, della disponibilità delle strutture e di un loro equo e razionale utilizzo.

In ogni caso non possono essere previsti meno di cinque appelli per le verifiche di ciascun insegnamento o attività formativa.

Almeno due appelli aggiuntivi per le verifiche di ciascun insegnamento devono essere riservati per gli studenti "fuori corso" o che abbiano completato la frequenza obbligatoria, nonché per il recupero degli esami in debito, anche dai soli periodi didattici precedenti del medesimo anno accademico, o per gli studenti iscritti a contratto o impegnati in periodi di mobilità internazionale o studenti lavoratori o in possesso di altri requisiti identificati dal Dipartimento.

8. Il Dipartimento o la Scuola cura che le date per le verifiche di profitto siano pubblicate sul portale con congruo anticipo che di norma non può essere inferiore a 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo didattico e che sia previsto un adeguato periodo di tempo per l'iscrizione all'esame che deve essere di norma obbligatoria.





9. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti; sono fatti salvi casi specifici individuati dalle CCD competenti, come, ad esempio, quelli di studenti che effettuano un passaggio da un Corso di Studio ad altro di Ateneo, o il trasferimento da altro Ateneo in corso d'anno.

10. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti e al comma 13 del presente articolo, in ciascuna sessione lo studente in regola con gli adempimenti amministrativi può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico di ciascun Corso di Studio. I candidati che sostengono un esame di profitto possono ritirarsi nel corso dello svolgimento della prova. In ogni caso non è possibile limitare il numero di iscrizioni a un medesimo appello.

11. Gli appelli per ciascun insegnamento devono essere uniformemente distribuiti nell'arco della sessione e di norma distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni.

12. Studenti con certificazioni di invalidità, o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, possono beneficiare, nello svolgimento degli esami o delle altre verifiche di profitto, di appositi ausili o misure compensative nonché di tempi aggiuntivi secondo il loro profilo e in funzione di indicazioni predisposte dal Centro di Ateneo SINAPSI di concerto con il Presidente della Commissione d'esame.

13. Gli esami sostenuti sono annullati, con decreto del Rettore, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) se corrispondono ad insegnamenti non previsti dal piano di studio ovvero dal curriculum seguito dallo studente;
- b) se sono anticipati rispetto all'anno o al semestre di corso in cui sono previsti, fatto salvo quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'art. 24, per gli studenti a contratto;
- c) se non rispettano i vincoli di propedeuticità;
- d) se sostenuti dopo che lo studente ha presentato istanza di trasferimento o di passaggio oppure di rinuncia al proseguimento degli studi presso l'Ateneo.

### **Art. 23 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio**

1. Per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale, lo studente deve superare una prova finale, definita coerentemente con gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento previsti dall'Ordinamento Didattico del Corso di Studio.

2. Per accedere alla prova finale, lo studente deve aver superato gli esami e acquisito il numero di CFU previsti a tal fine dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004, è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal Regolamento didattico, purché in coerenza con l'Ordinamento didattico del Corso di Studi dell'anno accademico di immatricolazione.

4. Le modalità della prova, che devono essere strettamente commisurate al numero di CFU riservati alla prova finale dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio e i criteri di valutazione, che dovranno tener conto dell'intera carriera dello studente, sono specificati nel Regolamento didattico del Corso di Studio. Di norma il numero minimo di CFU riservati alla prova finale non è inferiore a quanto previsto dalle linee guida del CUN.

5. Le modalità, i termini e gli adempimenti amministrativi per l'assegnazione e la consegna della tesi sono resi noti dal Dipartimento oppure dalla Scuola, quando detta funzione è attribuita alla Scuola in base a quanto previsto dal Regolamento della stessa.

6. La prova finale dei corsi di Laurea prevede la valutazione di un elaborato, eventualmente discusso dal candidato, oppure una prova orale. L'elaborato può essere redatto sotto la guida di uno o più relatori, oppure può essere sviluppato su un argomento concordato con uno o più docenti. Altre modalità coerenti con le linee guida del CUN possono essere definite dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

7. La prova finale dei Corsi di Laurea Magistrale prevede la discussione pubblica di una tesi redatta in modo originale dallo studente, sotto la guida di uno o più relatori.

8. I Dipartimenti favoriscono un'equa distribuzione degli elaborati e delle tesi tra i docenti.

9. Se non diversamente specificato nel Regolamento didattico del Corso di Studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per il conseguimento della laurea e la tesi richiesta per il conseguimento della Laurea Magistrale.

10. L'atto della proclamazione del risultato finale è pubblico e può avvenire anche successivamente allo svolgimento della prova, secondo il calendario stabilito per ciascuna sessione.



11. Le Commissioni giudicatrici della prova finale per il conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale sono nominate dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola quando previsto dal Regolamento della stessa, ovvero, su loro delega, dal Coordinatore della CCD del Corso di Studio competente e sono composte da almeno 5 membri scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori, di cui almeno 1 professore di ruolo. Le Commissioni sono presiedute dal Direttore del Dipartimento o dal Coordinatore della CCD del Corso di Studio, o dal più anziano in ruolo dei professori di prima fascia presenti o dal più anziano in ruolo dei professori di seconda fascia presenti.

Le Commissioni sono integrate secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel caso dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale per i quali il conseguimento del titolo ovvero la prova finale risultino abilitanti all'esercizio della professione.

12. La valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.

13. Il calendario didattico deve prevedere una opportuna distribuzione nell'anno accademico delle sessioni delle prove finali, con un numero di appelli non inferiore a cinque. Per il conseguimento della Laurea, il calendario didattico deve prevedere un appello nel mese di settembre di ciascun anno.

14. La pubblicazione del calendario delle sessioni delle prove finali, sul sito del Dipartimento o ove previsto della Scuola, deve avvenire con congruo anticipo sulla base di una programmazione annuale.

15. Studenti con certificazioni di invalidità, o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, possono beneficiare, nello svolgimento della prova finale di appositi ausili o misure compensative secondo le indicazioni predisposte dal Centro di Ateneo SINAPSI di concerto con il Presidente della Commissione.

16. Le modalità per il rilascio di titoli congiunti o doppi titoli nel caso dei Corsi di Studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che si sottoscrivono.

## **Art. 24 - Studenti impegnati a tempo pieno, studenti con contratto, studenti fuori corso e interruzione degli studi**

1. Il Regolamento didattico dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale può prevedere forme di contratto offerte agli studenti che chiedano di seguire gli studi in tempi più lunghi o più brevi di quelli normali. Tali contratti possono essere stipulati all'inizio del corso di studio o all'inizio di ogni anno successivo al primo. Il contratto definisce i tempi in cui lo studente compirà i suoi studi, la ripartizione annuale delle attività formative e dei relativi CFU, le modalità di frequenza dove questa sia prescritta come obbligatoria dal Regolamento didattico del Corso di Studio. La qualità di studente a contratto deve essere annotata nella carriera personale dello studente. Lo studente può successivamente rinunciare in forma scritta al contratto da lui stipulato chiedendo di proseguire gli studi nel rispetto della durata normale prevista per il Corso di Studio.

2. Si considera fuori corso lo studente che non abbia conseguito il titolo entro la durata normale o contrattuale del corso di studio.

3. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza e al maturare del numero dei CFU previsti per il conseguimento del titolo di studio può sostenere la prova finale indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

4. Ove previsto dal Regolamento didattico del Corso di Studio, lo studente che non abbia soddisfatto le condizioni richieste per il passaggio ad anni successivi deve nuovamente iscriversi allo stesso anno di corso in qualità di ripetente.

5. Lo studente decade dal suo status qualora non abbia sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi, a meno che il suo contratto non stabilisca condizioni diverse. In ogni caso, la decadenza va comunicata allo studente a mezzo posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo che ne attesti la ricezione.

6. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento di rinunciare al proseguimento degli studi intrapresi. La dichiarazione di formale rinuncia, presentata secondo le procedure prescritte, comporta la perdita di ogni diritto sulle tasse, sui contributi versati e sugli esami superati fermo restando il diritto a ricevere attestazione degli studi compiuti e la restituzione di documenti eventualmente depositati all'atto dell'immatricolazione con l'annotazione della intervenuta rinuncia. Tale rinuncia non preclude il riconoscimento degli esami superati e dei CFU acquisiti, in caso di nuova iscrizione a un Corso di Studio dell'Ateneo.

## **Art. 25 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica**

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica. L'Università assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia di didattica e della propria offerta formativa attraverso modalità informatiche, in particolare tramite il portale di Ateneo, di cui garantisce la costante revisione.

2. Per ogni attività didattica offerta dall'Università vengono rese pubbliche la Sede e le responsabilità organizzative.

3. Il percorso formativo e l'organizzazione didattica del Corso di Studio sono resi pubblici sul portale del Dipartimento e della Scuola con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività didattiche.



## TITOLO III - Diritti e doveri dei docenti e degli studenti

### Art. 26 - Doveri didattici dei Professori di ruolo e dei Ricercatori

1. I Professori e i Ricercatori adempiono ai doveri didattici svolgendo l'attività didattica nei Corsi istituiti per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del D.M. 270/2004, in base a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori.
2. I Professori e i Ricercatori prendono parte alle CCD del Corso di Studio in cui sono responsabili di attività didattica.
3. Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici a ciascun Professore e Ricercatore ad esso afferente, applicando le disposizioni legislative e regolamentari in materia e tenendo conto del coordinamento con la Scuola di cui fa parte.
4. I docenti devono garantire nel corso dell'intero anno accademico l'assolvimento dei compiti didattici assegnati.
5. Per i casi di assenza giustificata, il Dipartimento competente stabilisce le modalità di sostituzione dei docenti responsabili di Corsi di insegnamento o di altre attività formative. Salvo i casi di impedimento giustificato, la comunicazione motivata delle assenze deve giungere con congruo anticipo al Direttore del Dipartimento, il quale provvede alla sostituzione del docente assicurando la continuità dell'attività didattica nel rispetto di quanto previsto dal calendario delle lezioni. Il docente non può modificare gli orari fissati per i corsi e per il ricevimento degli studenti senza preventiva autorizzazione del Direttore del Dipartimento. Ogni ora di lezione e di ricevimento non effettuata deve essere recuperata.
6. I Dipartimenti o le CCD competenti, in linea con le tempistiche relative alla programmazione dell'offerta formativa di ciascun anno accademico, stabiliscono i termini di presentazione dei programmi di insegnamento cui si attengono i docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative ai fini della loro pubblicazione nella Scheda Insegnamento nel sito docente.
7. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative hanno l'obbligo di tenere il registro delle attività didattiche che deve essere consegnato al Dipartimento o alla struttura didattica che ha conferito l'incarico entro la fine dell'anno accademico di riferimento.
8. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative hanno l'obbligo di ricevere gli studenti agli orari stabiliti. Il ricevimento avviene presso le strutture dell'Ateneo o attraverso canali telematici. I docenti hanno inoltre l'obbligo di tenere aggiornato il proprio sito docente pubblicando la scheda con i programmi degli insegnamenti di cui sono titolari, secondo il formato predisposto dall'Ateneo, il proprio curriculum vitae, l'orario di ricevimento degli studenti nonché ogni altro adempimento previsto ai fini dei requisiti di trasparenza.
9. I docenti responsabili di insegnamento possono proporre al Dipartimento competente programmi di attività seminariali o conferenze tenute da esperti di riconosciuta competenza scientifica a integrazione o in sostituzione di parti specifiche del proprio corso di insegnamento, ma comunque alla loro presenza.
10. I Dipartimenti o le CCD, se delegate, disciplinano le modalità di assegnazione ai docenti, che ne saranno relatori, delle tesi o delle prove finali previste per il conseguimento dei titoli di studio, assicurando una equilibrata ripartizione tra le discipline previste dal regolamento del corso di studio. È in ogni caso escluso che l'assegnazione delle tesi o delle prove finali sia subordinata alla sussistenza di condizioni particolari quali ad esempio la media riportata negli esami di profitto o conoscenze extracurricolari.

### Art. 27 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi al primo di studenti in corso e fuori corso di norma hanno luogo entro il 31 ottobre di ogni anno. Eventuali deroghe sono disposte dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione. Tempi, modalità e adempimenti amministrativi a esse relative sono resi noti in conformità all'art. 25.
2. Le procedure di iscrizione all'Università sono effettuate di norma per via telematica, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali. La scelta del corso avviene al momento dell'iscrizione al corso stesso.
3. Eventuali limitazioni in materia di accesso ai Corsi di Studio vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti competenti, e devono risultare nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
4. Alle limitazioni di cui al comma precedente ed alle eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio viene data adeguata pubblicità sul sito web di Dipartimento, con congruo anticipo rispetto all'inizio del periodo di immatricolazione o iscrizione.
5. Coloro che sono già in possesso di Laurea o di Laurea Magistrale e intendono conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello possono chiedere al Rettore l'iscrizione a un anno di Corso successivo al primo e il riconoscimento di esami e CFU relativi alla carriera già conclusa. La CCD competente delibera nel merito di tali istanze al fine di consentire la partecipazione dello studente alle attività didattiche del Corso di Studio.
6. L'iscrizione contemporanea a due Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Master, di Dottorato e di Specializzazione è consentita unicamente secondo quanto previsto dalla legge del 12 aprile 2022, n. 33 e conseguenti DM.



## Art. 28 - Diritti e doveri degli studenti

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti degli studenti senza distinzione di genere, orientamento sessuale, etnia, cittadinanza, credo religioso, opinioni politiche, condizioni personali, sociali ed economiche. Agli studenti è garantita pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità accademica.
2. A partire dai principi di cui al comma 1, l'Università si dota di una Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti, di cui è data pubblicità sul sito di Ateneo.
3. La Carta di cui al comma 2 è approvata dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Gli organi di Ateneo, per quanto di propria competenza, si rendono garanti della tutela dei diritti degli studenti.

## Art. 29 - Sanzioni disciplinari

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti è regolamentato in base a quanto previsto dall'articolo 16, R.d.l 20 giugno 1935, n. 1071, in considerazione anche delle competenze attribuite agli Organi degli Atenei dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dagli articoli 9, comma 3, e 17 lett. v) dello Statuto, e dal Codice etico di Ateneo.
2. Nel caso di violazioni del Codice etico, a norma del medesimo Codice, la Commissione etica di garanzia, a conclusione dell'istruttoria, formula proposte corredate da motivata relazione per l'adozione di provvedimenti nei confronti degli studenti su cui decide il Senato Accademico su proposta del Rettore.
3. Nel caso di infrazioni meno gravi e che comunque non ricadono sotto la disciplina del Codice Etico, il Rettore adotta il rimprovero verbale di cui deve restare traccia scritta.
4. Nel caso di comportamenti più gravi o che comunque sono disciplinati dal Codice Etico, il Rettore sottopone la questione al Senato che procede attraverso una Commissione composta da cinque senatori che propone al Senato una delle sanzioni previste al comma 5. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare spetta al Senato a maggioranza dei suoi componenti.
5. Per i comportamenti più gravi possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) l'interdizione temporanea alla frequenza di uno o più corsi di insegnamento, di attività formative o di tirocinio;
  - b) la sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni;
  - c) esclusione temporanea dall'Ateneo, con conseguente impossibilità di svolgimento degli esami di profitto o della prova finale. La sospensione non può avere una durata superiore a due anni.
6. Fermo restando quanto previsto dal Codice etico in relazione all'istruttoria di competenza della Commissione etica di garanzia, gli studenti devono essere informati dell'avvio di ciascuna ognuna delle fasi previste dai precedenti commi almeno quindici giorni prima della data fissata per la valutazione del comportamento e deve essere loro concesso un termine entro cui presentare le proprie sue difese per iscritto ovvero richiedere di essere ascoltati.
7. Il procedimento disciplinare si esercita senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
8. Le sanzioni disciplinari sono applicate con decreto del Rettore, vengono registrate nella carriera dello studente e sono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.
9. Le sanzioni comminate da altri Atenei sono applicate per la parte residua dall'Università, qualora lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

## Art. 30 - Tasse e contributi

1. Gli studenti, per immatricolarsi o iscriversi all'Università, sono tenuti al pagamento di tasse e contributi, ove previsti, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico sentito il Consiglio degli Studenti nel rispetto della normativa vigente.
2. Tasse e contributi sono corrisposti in due o più rate, la prima delle quali va versata entro il termine previsto per l'immatricolazione o l'iscrizione.
3. Esoneri, agevolazioni e rimborsi al pagamento di tasse e contributi, nel rispetto della normativa vigente, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico sentito il Consiglio degli Studenti, tenendo anche conto della condizione economica, di parametri di merito accademico, di eventuali condizioni di disabilità o di particolari status e condizioni personali o familiari che si intende tutelare.
4. Nel caso di rinuncia al proseguimento degli studi o di decadenza dallo status di studente non sussiste alcun diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati.

## Art. 31 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento Didattico di Ateneo sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Consigli di Scuola o dei Consigli di Dipartimento.